

S T A T U T O

**Art. 1**

**Denominazione - sede - durata**

--E' costituita un'associazione di diritto privato denominata "ReGiS - Rete dei Giardini Storici", ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile d'ora in avanti definita per semplicità solo "associazione". L'associazione si è liberamente costituita tra rappresentanti di Enti e Istituzioni proprietari e gestori di giardini e parchi storici, o architetture vegetali aperti al pubblico. L'associazione ha sede nel Comune di Cinisello Balsamo (MI). L'Assemblea degli associati può all'occorrenza deliberare l'istituzione di sedi secondarie, operative, filiali o succursali dell'associazione in Italia e all'estero, fermo il principio che i benefici dell'attività svolta ricadano nel territorio della Regione Lombardia. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2**

**Oggetto sociale**

L'associazione è indipendente, apartitica, e non ha fini di lucro.

L'associazione ha lo scopo di:

- conservare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, naturale, ambientale, urbanistico;
- promuovere il sistema delle architetture vegetali pubbliche e private, urbane ed extraurbane, storiche e recenti, del territorio, ai fini di una qualità complessiva dei luoghi di vita delle popolazioni, del mantenimento/costruzione della loro identità;
- promuovere e ospitare iniziative didattiche, educative e di studio;
- costituire cultura e prevedere forme di comunicazione rivolte a differenti tipi di pubblico e in particolare agli studenti;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento di tecnici e operatori che prestano servizio nei giardini e parchi storici aderenti alla "Rete";
- elaborare progetti e partecipare a bandi per progetti regionali, nazionali e/o internazionali;
- cooperare e prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

**Art. 3**

**Attività istituzionali**

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associa-

zione potrà effettuare:-----

- la condivisione di informazioni e scambio di esperienze di reciproco interesse per la tutela, la conservazione, la gestione, la manutenzione e la valorizzazione delle architetture vegetali storiche partecipanti alla "Rete", anche in merito alle nuove progettazioni, ai problemi di uso e di compatibilità/adequatezza degli usi, al rapporto con il contesto;--

- la comunicazione rivolta agli utenti esterni alla "Rete", sia attraverso l'ideazione, la cura e l'aggiornamento di un sito web, e di ogni forma di comunicazione e informazione utile alla divulgazione della Associazione sia mediante la produzione di materiale informativo;-----

- la promozione e condivisione di attività di valorizzazione del patrimonio naturale dei siti e delle loro potenzialità;---

- la promozione di attività didattica e di educazione, attraverso la diffusione della cultura dei giardini e di altre "architetture vegetali", l'individuazione di temi di comune interesse quali la tutela e la qualificazione del contesto paesaggistico di cui essi sono parte integrante, la conoscenza della vegetazione;-----

- la promozione di attività di aggiornamento del personale tecnico e scientifico, con l'individuazione di comuni obiettivi formativi, anche attraverso visite a siti o a istituzioni che perseguono analoghi obiettivi, o viaggi studio;-----

- l'individuazione di temi che consentano la promozione di indagini comuni o coordinate con centri di ricerca universitari e non;-----

- l'ideazione e promozione di attività condivise per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed internazionali.---

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.-----

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:-----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;-----

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;-----

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quel-

le dell'Associazione;-----  
d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purchè a carattere di non prevalenza e di stretta strumentalità al perseguimento degli scopi associativi;-----

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.-----

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

**Art. 4**-----

**Associati**-----

Possono far parte dell'associazione coloro che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.-----

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.-----

Gli associati si dividono in:-----

a. Associati fondatori: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;-----

b. Associati ordinari: si considerano tali tutti gli associati che, condividendo le finalità dell'Associazione, vi aderiscono, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;-----

c. Associati onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione, o per notorietà e/o per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.-----

Possono aderire gli enti proprietari o gestori di giardini e parchi storici, gli uffici periferici del Ministero della Cultura - enti preposti alla tutela, nonché gli istituti di ricerca e formazione specialistica sui temi del giardino e paesaggio.-----

**Art. 5**-----

**Assunzione della qualifica di associato**-----

Per l'assunzione della qualifica di associato ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.-----

Il riconoscimento della qualifica di associato ordinario si acquisisce con apposita delibera del Consiglio Direttivo a seguito di un'attenta valutazione del Comitato Scientifico.-----

**Art. 6**-----

**Diritti e doveri degli associati**-----

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle iniziative e alle attività organizzate dall'associazione.-----

Ciascun associato ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea. Tutti i delegati degli associati possono liberamente candidarsi ed essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali.-----

Tutti gli associati sono tenuti:-----

a. Alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione se presente, degli altri eventuali regolamenti interni ove presenti e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;-----

b. Frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;-----

c. A non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.-----

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo, ad esclusione degli istituti periferici del Ministero, degli enti preposti alla tutela, nonché degli istituti di ricerca e formazione specialistica nel campo del giardino e paesaggio che contribuiranno alle attività dell'associazione fornendo un contributo scientifico e operativo per il conseguimento dei fini dell'associazione.-----

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di prevedere quote associative differenziate in base a criteri stabiliti nel regolamento.-----

**Art. 7**-----

**Perdita della qualifica di associato**-----

Gli associati possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:-----

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;-----

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote associative e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;-----

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;-----

4) per indegnità.-----

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli interessati, a pena di nullità, attraverso le forme previste dalla legge, ai fini di notifica entro 30 giorni dalla data di de-

liberazione.-----

Gli associati espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla notifica di esclusione o radiazione; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.-----

La perdita della qualifica di associato consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori del consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 3 mesi prima.-----

#### **Art. 8**-----

##### **Organi dell'Associazione**-----

Sono organi dell'associazione:-----

- l'Assemblea degli associati;-----
- il Presidente;-----
- il Vice Presidente;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Comitato Scientifico;-----
- il Revisore Legale, ove imposto dalla normativa o nel caso l'associazione ritenga di nominarlo facoltativamente.-----

Sono Uffici dell'associazione e vengono nominati dal Consiglio Direttivo:-----

- il Tesoriere;-----
- il Segretario.-----

Tutti gli organi sono eletti per un periodo di tre anni, e possono essere riconfermati.-----

Tutti i componenti gli organi sociali, ad eccezione dell'eventuale Revisore Legale ove previsto, prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se autorizzate e nel rispetto delle modalità che saranno approvate dal Consiglio Direttivo e comprovate da adeguata documentazione in regola con la normativa fiscale vigente.-----

#### **Art. 9**-----

##### **Assemblea degli associati**-----

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.-----

Sono ammessi in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----

L'Assemblea può essere "ordinaria" e "straordinaria".-----

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, con avviso scritto, recapitato con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con almeno 10 giorni di preavviso.-----

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

L'Assemblea si riunisce su proposta del consiglio direttivo presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera:

a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale eventualmente allegato;

b. l'approvazione del conto consuntivo, composto da un rendiconto economico e finanziario, e la destinazione dell'avanzo di gestione o la deliberazione per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e di 2 consiglieri supplenti;

d. la nomina e la revoca dell'eventuale Revisore Legale;

e. l'approvazione dell'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

f. le deliberazioni relative alle responsabilità dei consiglieri;

g. il trasferimento della sede sociale, nell'ambito dello stesso comune;

h. l'approvazione dei regolamenti interni;

i. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

a. sulle modificazioni del presente statuto;

b. lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c. su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.-----

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal Tesoriere.-----

In Assemblea è ammessa delega ad altro associato avente diritto di voto.-----

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.-----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.-----

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.-----

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti.-----

La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.-----

Le delibere prese dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.-----

#### **Art. 10**-----

##### **Consiglio Direttivo**-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.-----

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.-----

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.-----

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.-----

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo sarà integrato con i consiglieri supplenti nominati dall'Assemblea, ai sensi del precedente art. 9. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.-----

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:-----

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea degli associati in conformità al presente statuto;-----
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;-----
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea degli associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;-----
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea degli associati;-----
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea degli associati;-----
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea degli associati;-----
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;-----
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;-----
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;-----
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;-----
- k) nominare il Segretario e il Tesoriere;-----
- l) determinare il valore della quota associativa;-----
- m) nominare il Comitato Scientifico;-----
- n) approvare il programma dell'attività scientifica, culturale e formativa predisposto dal Comitato scientifico.-----

Possono essere eletti consiglieri soltanto gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano ri-

chiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento e che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei consiglieri supplenti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario.

#### **Art. 11**

##### **Presidente dell'associazione**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la ri-

forma qualora si renda necessario;-----  
d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;-----  
e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.-----

**Art. 12**-----

**Vice Presidente dell'associazione**-----

Il Vice Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.-----

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.-----

**Art. 13**-----

**Segretario**-----

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; all'atto di nomina vengono stabiliti i compiti e le funzioni.-----

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ovvero previsti dal presente statuto, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, ha autonomia decisionale, poteri di firma e di delega.-----

Egli, in particolare:-----

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;-----

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.-----

**Art. 14**-----

**Tesoriere**-----

Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'associazione. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di suggerire la stipulazione di contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con Istituti di credito, finanziari, assicurativi e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'associazione.-----

Il Tesoriere è il depositario dei libri di cui al punto d) dell'art.21 del presente statuto.-----

**Art. 15**-----

**Comitato Scientifico**-----

I progetti e le attività da svolgere, di carattere scientifico, sono predisposti da un Comitato Scientifico, i cui membri sono nominati dal Consiglio Direttivo.-----

Il Comitato Scientifico delinea gli indirizzi scientifici,

culturali e formativi dell'Associazione e predispone annualmente il programma dell'attività scientifica, culturale e formativa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.-----

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice-Presidente, e può avvalersi della consulenza di professionisti ed esperti.-----

Il Comitato si riunirà tutte le volte che il Presidente del Comitato Scientifico lo riterrà necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei suoi membri e comunque terrà, di norma, riunioni trimestrali.-----

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.-----

**Art. 16**-----

**Revisore Legale**-----

Il Revisore Legale è un organo facoltativo, di natura monocratica o collegiale nominato dall'Assemblea degli associati. L'incarico può essere affidato anche ad una società di revisione. Se di natura collegiale, sarà composto di tre membri e presieduto da un Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.-----

Ove sia istituito, il Revisore Legale avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.-----

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore Legale predisporrà un'apposita relazione ai bilanci.-----

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, il Revisore Legale ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

**Art. 17**-----

**Gratuità delle cariche**-----

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.-----

**Art. 18**-----

**Patrimonio**-----

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:-----

- a) quote associative versate annualmente dagli associati;-----
- b) contributi derivanti da partecipazioni a bandi e progetti finanziati da enti pubblici e privati;-----
- c) donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internaziona-

li;-----  
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione o in regime di accreditamento;-----  
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, volte al raggiungimento degli scopi istituzionali;-----  
f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;-----  
g) proventi di iniziative a qualsiasi titolo attuate o promosse dall'associazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo viaggi, spettacoli di intrattenimento, concerti, attività ludiche, gare sportive, feste, gite, sottoscrizioni, lotterie, eventi culturali, mostre ecc...-----  
I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati, receduti o esclusi non saranno rimborsati da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.-----

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.-----

#### **Art. 19**-----

##### **Bilancio**-----

L'esercizio di bilancio decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.-----

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea degli associati secondo modalità e termini di cui al presente statuto.-----

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del Revisore Legale, se nominato, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.-----

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione sia il rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale appena concluso, sia il bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo almeno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Tali documenti possono essere presentati all'Assemblea per l'approvazione nel termine più ampio di centottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale in caso di gravi e circostanziati motivi, dei quali deve essere fatta espressa menzione negli appositi verbali.

**Art. 20**

**Utili della gestione**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

**Art. 21**

**Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali e i registri contabili che l'associazione deve tenere sono:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. ogni libro contabile o registro fiscale necessario ad un'ordinata contabilità economico-patrimoniale e previsto dalle norme fiscali vigenti relative alla specifica tipologia dell'associazione.

**Art. 22**

**Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, ad altra associazione o ente non commerciale avente finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 23**

**Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte tramite uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

**Art. 24**

**Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

F.TO LAURA SABRINA PELISSETTI-----  
F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale  
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo  
2005 n. 82 e successive modifiche.  
Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.  
Consta di ventotto facciate debitamente firmate.  
Como, li 06 settembre 2024  
File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio  
in Como.